



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHETTI (CHIRINGUITI) PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA ZONA BALNEARE

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 21/05/2015

Modificato con delibera C.C. n.46 del 25/06/2015

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento si applica alle aree oggetto del Piano dell'Arenile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 21/10/2010 ed ha il fine di elevare la qualità dei servizi offerti negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi presenti sull'arenile, senza incremento delle superfici ammessi e delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attuazione del presente regolamento costituisce una delle possibili modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3 delle Norme di Attuazione del medesimo Piano che prevede:

“...raggruppamenti di UMI contigue, delle quali almeno una destinata alle attrezzature per la spiaggia e una destinata a bar-ristorante, possono presentare Progetti Unitari speciali di tipo “B” finalizzati alla realizzazione di strutture balneari complesse ed innovative...”

Art. 2- Definizione di Chiosco / Chiringuiti

Ai fini del presente regolamento si intende *“Chiosco”* o *“Chiringuito”* un manufatto leggero di dimensioni contenute nella misura massima di mq.16 al lordo delle strutture verticali, e altezza massima m.3,00, avente copertura fissa, semi-chiuso perimetralmente, prefabbricato o realizzato in opera in struttura lignea o metallica, ma comunque di facile rimozione, da realizzarsi negli stabilimenti balneari, secondo le indicazioni del presente regolamento e utilizzato per la sola somministrazione di alimenti e bevande da asporto per l'implementazione del servizio dei bar ristoranti che vi estendono la licenza.

A titolo indicativo ed esplicativo si allegano in calce immagini di cosa si intenda con la definizione *“chiringuito”*.

Art. 3- Ambito di realizzazione e condizioni

Nei raggruppamenti di almeno due UMI contigue, delle quali almeno una destinata alle attrezzature per la spiaggia e una destinata a bar-ristorante che abbia già dato attuazione al Piano dell'Arenile mediante il trasferimento con allontanamento dalla battigia, possono essere realizzati *“chioschi/chiringuiti”* così come definiti all'art. 2 che precede, purché:

- siano realizzati nel rispetto delle quantità previste di *“Superficie coperta (SC) e Superficie utile lorda (SUL) dal piano dell'arenile nello stabilimento balneare per attrezzature dello stabilimento (cabine, deposito, ufficio, spogliatoio, ecc) nonché senza incremento delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande;*
- siano posizionate preferibilmente nella *“fascia per le attrezzature fisse della spiaggia”*, come definita all'art.10 delle citate Norme, ed in particolare nella parte più a mare di detta fascia e comunque siano posti non oltre la distanza libera massima di ml.10,00 dal pubblico esercizio che estende la licenza;
- rispettino la distanza di m.5 ai confini di zona, salvo accordo con il vicino;
- rispettino le condizioni di cui ai seguenti punti 4, 5 e 6;
- sia valutato la ricaduta del cono d'ombra sugli stabilimenti limitrofi;
- intorno al perimetro della struttura non possono essere posizionati tavolini per il consumo di alimenti e bevande ma solo sedute (tipologia sgabello) nella misura massima di 8 (otto);

Art. 4 – Gestione attività

L'attività svolta in dette strutture non deve costituire un "nuovo" pubblico esercizio ma dovrà essere svolta come estensione della licenza di bar-ristoranti posti sull'arenile, siti nelle immediate vicinanze degli stabilimenti oggetto di progetto unitario, secondo le distanze previste al precedente art. 3.

Art. 5 – Titoli abilitativi

La realizzazione del chiringuito sarà assoggettata a permesso di costruire, o altro idoneo titolo nel caso le strutture siano preesistenti (CIA – SCIA) previa acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari (Autorizzazione paesaggistica, Uffici Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto e Ufficio demanio presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP).

La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere avanzata dai titolari degli stabilimenti balneari, allegando copia della convenzione stipulata con il gestore del pubblico esercizio che si impegna a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante estensione della propria licenza, secondo le indicazioni sopra riportate, ed eventuali accordi con il vicino.

Il manufatto dovrà essere accatastato senza costituire nuova unità immobiliare, ma solo come "chiosco/ripostiglio" al servizio dello stabilimento balneare.

Art.6 – Orari di attività

Tutte le strutture potranno essere utilizzate solo nelle ore diurne e comunque non oltre le ore 21,00 salvo autorizzazioni specifiche per eventi particolari.

Allegato 1

IMMAGINI ESPLICATIVE ED INDICATIVE DEL "CHIRINGUITO"

